



DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

***OGGETTO: ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA
NEONATALE IN FORMA CONTINUATIVA H24 PER IL PERIODO 01.01.2025
- 31.12.2025***

§ § § § § § §

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su conforme proposta istruttoria redatta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1.) del "Regolamento dei Provvedimenti" - previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario - ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.



PROPOSTA ISTRUTTORIA

Premesso che:

con Delibera n. 209 del 02.03.2021 veniva approvato l'avviso di selezione per l'affidamento in convenzione alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa del servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale H24 per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022 e che, entro la data fissata per la presentazione delle istanze, era pervenuto un unico plico trasmesso dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Novara;

con Delibera n. 442 del 30.04.2021 veniva approvato il verbale redatto in data 23.03.2021 (con il quale la Commissione di Valutazione aveva esaminato l'unica istanza pervenuta ed aveva ritenuto idoneo il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Novara) e si procedeva pertanto all'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale H24 per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022 alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Novara;

con Delibera n. 289 del 14.04.2023 si è proceduto alla proroga per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 dell'affidamento del servizio dei trasporti di emergenza neonatale in forma continuativa H24 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Novara;

con Delibera n. 1002 del 21.12.2023 si è proceduto alla proroga, per un periodo di sei mesi, in attesa dell'approvazione, da parte della Regione Piemonte, dell'Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti con le Organizzazioni di Volontariato;

nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di cui trattasi in applicazione a quanto previsto dagli Accordi Regionali approvati con DGR 9-8080 del 15.01.2024, il termine è stato prorogato al 30.09.2024 con Delibera n. 593 del 02.07.2024 e, successivamente, al 31.12.2024 con Delibera n. 794 del 07/10/2024;

Preso atto che il Direttore della S.C.D.O. Terapia Intensiva Neonatale, con documentazione agli atti della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio, ha trasmesso le caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso che svolgeranno i trasporti di cui al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione e successivamente alla pubblicazione sul sito internet aziendale dell'avviso di selezione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

Ritenuto altresì di nominare la Commissione per la valutazione dei progetti e dei relativi preventivi finalizzati all'affidamento del servizio in oggetto così come segue:



- Presidente – dott. Fabrizio Leigheb
Direttore f.f. SCDO Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
- Componente – dott. Marco Binotti
Direttore SCDO Terapia Intensiva Neonatale
- Componente - Collaboratore Amministrativo
S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio sig.ra Alessandra Cazzago
- Componente – Collaboratore Amministrativo
S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio dott.ssa Loredana Cucciatti;

Ritenuto di procedere in merito;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'avviso di selezione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento in convenzione alle Organizzazioni di Volontariato del servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa H24 per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
- 2) di nominare la Commissione di valutazione per l'affidamento del servizio di cui trattasi così come segue:
 - Presidente – dott. Fabrizio Leigheb
Direttore f.f. SCDO Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
 - Componente – dott. Marco Binotti
Direttore SCDO Terapia Intensiva Neonatale
 - Componente - Collaboratore Amministrativo S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio sig.ra Alessandra Cazzago
 - Componente – Collaboratore Amministrativo S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio dott.ssa Loredana Cucciatti;

***IL SOGGETTO PROPONENTE
IL DIRETTORE S.C. UFFICIO LEGALE,
AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
avv. Lorenzo Giudice***



IL DIRETTORE GENERALE

RICEVUTA LA SOPRAESTESA PROPOSTA ISTRUTTORIA

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario che vengono acclusi al presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 7 comma 1 secondo capoverso del Regolamento dei Provvedimenti;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ASSUMENDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.G.R. n. n. 9-3182 del 07.05.2021

e prorogato con D.G.R. n. 3-8593 del 15.05.2024

(dott. Gianfranco Zulian)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA”

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA NEONATALE PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge Regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, “Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private;

Visto il D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. n. 56 e n.57 del D.lgs 03 luglio 2017 n. 117;

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 ad oggetto “LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure”;

Atteso che rientrano nella disciplina del citato Accordo regionale, Allegato A, le attività di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e le modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le ASR e le Organizzazioni di Volontariato (nel seguito OdV);

Ravvisato che l’art. 4 dell’allegato A) alla D.G.R. n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 prevede: “*Le OdV in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L’aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle OdV interessate all’esecuzione dei trasporti sanitari per offrire all’Azienda Sanitaria la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento....*”, e specificato che la possibilità di partecipazione in forma aggregata è da intendersi finalizzata all’operatività del servizio e non dev’essere né una forma lesiva della concorrenza né dei principi della “solidarietà” intesi nell’accezione più ampia del termine stesso, soprattutto da parte di OdV costituitesi essenzialmente al fine di soddisfare interessi a favore della collettività;

RENDE NOTO CHE:

- si intende affidare ai sensi dell’art. 56 e 57 del D.lgs. 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. i servizi di trasporto sanitario di emergenza neonatale alle OdV (in forma singola o associata) in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità previste dal presente avviso;
- si intende a tal fine stipulare una convenzione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale con operatività in forma continuativa H24, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, secondo le modalità e criteri previsti dall’Accordo Regionale approvato con la D.G.R. n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 – Allegato A;
- questa Azienda, partecipante al Progetto Operativo per l’Organizzazione del servizio di Trasporto per l’Emergenza Neonatale (STEN), firmatari A.S.L.NO di Novara, A.S.L. VC di Vercelli, A.S.L.V.C.O del Verbano Cusio Ossola, A.S.L. BI di Biella ed A.O.U. Maggiore della

Carità di Novara, ed incaricata dell'organizzazione e la gestione di un servizio di trasporto per i neonati prematuri o nati a termine critici, ha individuato l'ambito territoriale del Comune di Novara per l'ubicazione della postazione di soccorso.

Postazione ubicata nel Comune di Novara	Dati di attività indicativi	Sede stazionamento	Risorse
n. 1 mezzo di Soccorso Avanzato in forma continuativa H24	n. annuo di servizi: 60 circa Km percorrenza: 9.000	presso la sede dell'Associazione	Ambulanza di soccorso attrezzata secondo la normativa nazionale e regionale 1 autista 1 soccorritore
<p>L'unità equipaggiata deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di ancoraggio del modulo da trasporto con pianale ammortizzato traslabile - due bombole di ossigeno da 7 l e bombola portatile da 2 l - climatizzazione indipendente dalla cella sanitaria - dimensioni tali da permettere l'effettuazione di manovre assistenziali necessarie - fonte luminosa orientabile a norma di legge (Normativa EN 1789), tale da garantire un livello di intensità luminosa minima di 300 lux nell'area del paziente e 50 lux nell'area circostante - capacità di fornire all'incubatrice da trasporto energia elettrica sia a 12 volt (corrente continua) che a 220 volt (corrente alternata tramite generatore o inverter) con diverse prese di corrente (almeno 4-5) - un sistema di aspirazione <p>si allega al presente avviso: Protocollo vigente di esecuzione dei trasporti di Emergenza Neonatale Progetto Operativo per l'organizzazione del Servizio di Trasporto per l'Emergenza Neonatale (STEN)</p>			

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa H24, secondo le modalità descritte nel paragrafo dedicato alle norme di partecipazione, le OdV che hanno sede autorizzata nel Comune di Novara.

Nel caso di aggregazione tra OdV, nelle forme previste dall'art. 4 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024, il requisito dell'ubicazione territoriale nel Comune di Novara deve essere posseduto da almeno una delle Associate.

L'aggregazione tra OdV, nelle forme previste dall'art. 4 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 può essere costituita da:

- tutte le OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione, salvo espressa rinuncia di una o più delle stesse, che in forma singola non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto

sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risultati dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario;

- una o più OdV con sede autorizzata nel distretto o nell'ambito territoriale ove è ubicata la postazione, che in forma singola o associata non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risultati dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario, che si aggregino con una o più OdV, la cui sede autorizzata sia ubicata in un comune non afferente al distretto o all'ambito territoriale della postazione, che dichiarino/no nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) utile al raggiungimento di almeno i limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché possiedano un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra, ma dichiarino di impegnare in quota percentuale in altra attività descritta nel progetto;
- una o più OdV, anche afferenti al distretto o all'ambito territoriale ove è ubicata la postazione che abbia/abbiano già partecipato individualmente su altra/e postazione/i, dichiarata/e nel progetto e che contribuiscano all'aggregazione con la propria quota residuale delle ore di volontariato. La quota residuale di ore di volontariato deve essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse;
- OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione che si aggregino tra di loro, o anche con altre OdV non ubicate nel distretto o ambito territoriale, per mettere a disposizione un numero di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) che garantiscano complessivamente il servizio con l'impiego di risorse di volontariato maggiore o uguale al 75% del fabbisogno orario della postazione come desumibile dalle attività complessive delle OdV descritte a progetto.

Le OdV, ai fini della partecipazione, in forma singola o aggregata, alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa h 24, dovranno dichiarare quanto segue:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;
- 2) di essere in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Le OdV, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro Regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore, sono ammesse alla procedura;

- 3) di aderire ad una rete associativa, di cui all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, indicandone la denominazione;
- 4) di avere una sede autorizzata nel comune di Novara ai sensi dell'art. 2. Nel caso di forme di aggregazione tra OdV, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle OdV.
- 5) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 6) di non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o le OdV appartenenti ad una aggregazione;
- 7) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 8) di essere in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegnarsi alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo, secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 4;
- 9) di essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'OdV;
- 10) di essere in possesso del Piano formativo annuale e della Pianificazione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato;
- 11) di disporre, per la postazione da convenzionare, di un numero di ore prestate dai volontari iscritti all'OdV ed in possesso dei requisiti formativi, come di seguito indicato:
 - a) almeno 7.960 ore/anno per postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;
 - b) almeno 7.008 ore/anno per postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità, allocata in Comune avente popolazione residente inferiore a 4.000 abitanti (tolleranza del 2%) su dati ISTAT (Portale Istat – <http://dati.istat.it> - tema popolazioni e famiglie – popolazione – popolazione residente al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua la procedura di affidamento) o in Comune ricompreso nelle seguenti Aree interne o in quelle che verranno individuate nel periodo di validità del presente accordo: Val Bormida, Valli dell'Ossola, Val di Lanzo, Valli Maira e Grana, Val Sesia, Terre del Giarolo;
 - c) almeno 2.628 ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 1 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

12) di aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza-urgenza extraospedaliera da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione del progetto e sono espressi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, utilizzando il fac simile **Allegato n. 1** che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Associazione ed allegato al Progetto.

In caso di presentazione del progetto da parte di più OdV in forma aggregata, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da ciascuna OdV interessata.

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 5), 8) e 9) deve essere disponibile presso la sede legale delle OdV per le verifiche.

La mancata presentazione della o delle autocertificazioni da parte delle OdV in forma singola o in aggregazione, ovvero il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione procedente dei requisiti di accesso alla convenzione, costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta compilazione da parte delle OdV, dell'allegato 1 al presente avviso, richiederà per iscritto, a mezzo PEC, l'integrazione delle dichiarazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'OdV, in forma singola o in aggregazione, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, la medesima OdV o l'aggregazione a cui appartiene decade dai benefici eventualmente conseguenti alla convenzione stipulata sulla base della o delle dichiarazioni non veritiere.

La presenza di condanne subite dal Legale Rappresentante o dai Legali Rappresentanti in caso di aggregazioni temporanee di scopo, verrà valutata sulla base della concreta incidenza del/dei reato/reati sulla moralità professionale in relazione all'attività conseguente alla carica assunta nell'OdV.

Eventuali provvedimenti di riabilitazione emanati dall'Autorità Giudiziaria comportano il venir meno della valutazione d'incidenza del reato sul requisito di moralità ed onorabilità.

L'invio da parte dell'OdV della richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo la A.O.U. Maggiore della Carità di Novara all'affidamento della convenzione.

NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016

L'OdV assegnataria della Convenzione, in forma singola o in aggregazione, sarà nominata Responsabile per il Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 REG UE 2016/679 attraverso sottoscrizione di apposita Lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno (Allegato n. 4).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura vincola l'OdV o l'Aggregazione assegnataria all'accettazione della convenzione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale per cui è stata presentata domanda di affidamento.

Le OdV interessate al convenzionamento per il trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa H24 dovranno presentare, dando evidenza di attitudine e capacità di gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, un Progetto descrittivo di gestione della postazione dedicata al trasporto sanitario di emergenza neonatale per cui intendono partecipare.

Il Progetto per la partecipazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dando evidenza esplicita anche nel caso di mancato possesso di uno dei requisiti oggetto di valutazione.

Le OdV, in forma singola o associata, devono altresì indicare per quali altri avvisi della stessa Azienda o di altre Aziende Sanitarie Regionali sia stata presentata istanza di partecipazione per qualsiasi tipologia di attività di trasporto sanitario.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta presentazione del Progetto richiederà per iscritto, a mezzo PEC, l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine perentorio trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Tutti i requisiti evidenziati nel Progetto dovranno essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno verificati dalla Commissione di valutazione come nel seguito definita.

Il progetto per la partecipazione all'affidamento dovrà essere redatto utilizzando lo schema allegato al presente avviso (Allegato n. 2), che dovrà essere riportato su carta intestata dell'OdV e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata la seguente documentazione:

- **copia del documento d'identità in corso di validità;**
- **piano formativo annuale e la descrizione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato per l'anno 2023;**
- **elenco nominativo relativo ai volontari formati secondo lo Standard formativo Volontario Soccorritore 118 della Regione Piemonte in formato cartaceo, in ordine alfabetico, contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita;**
- **elenco ulteriori corsi di formazione attinenti al servizio (diversi dal VS 11, dal DAE e D.lgs. 81/2008) svolti negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, con indicazione titolo del corso e anno di svolgimento);**
- **prospetto di tutti i mezzi dichiarati nelle risorse materiali contenente la data di**

immatricolazione e la classe (es. A, A1...), la targa e la percorrenza chilometrica con data di rilevazione inoltre eventuale nota, se il mezzo risulta intestato, indicandone il titolo di possesso.

In caso di aggregazione di OdV, dovrà essere presentato un progetto redatto da ciascuna OdV che partecipa alla stessa ed un progetto riepilogativo dei precedenti.

Per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario neonatale, l'OdV interessata dovrà presentare, **in busta chiusa**, un idoneo preventivo dei costi per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, redatto utilizzando lo schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato 3) e certificato e sottoscritto da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF -.

In caso di aggregazione di OdV, dovrà essere presentato un preventivo dei costi redatto da ciascuna OdV che partecipa alla stessa, certificato e sottoscritto da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il MEF, ed un preventivo dei costi riepilogativo dei precedenti. I predetti preventivi dovranno essere tutti contenuti **in unica busta chiusa**.

Le OdV interessate dovranno far pervenire, un **plico sigillato** riportante all'esterno le informazioni relative all'OdV (denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e la dicitura **“Procedura di selezione per l'affidamento in convenzione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa H24 per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025”**

Il plico dovrà contenere l'autocertificazione dei requisiti di accesso, il progetto sottoscritto dal legale rappresentante, con i relativi allegati ed una **busta chiusa contenente il preventivo certificato, anch'essa debitamente sigillata**.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di manifestazione d'interesse da parte di più OdV in forma aggregata, tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in un unico plico.

Il plico dovrà essere recapitato all'**Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità – Ufficio Protocollo – C.so Mazzini, 18 - 28100 NOVARA**, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 20/12/2024**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non si terrà conto dei plichi che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda successivamente al termine di scadenza, anche se inoltrati a mezzo del servizio postale, **pertanto non farà fede il timbro postale**.

Il plico potrà essere consegnato a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00) o inviato mediante corriere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Non potrà essere effettuato l'invio a mezzo PEC.

Per le domande spedite tramite raccomandata, varrà la data e l'ora di acquisizione al protocollo dell'A.O.U. di Novara.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

La verifica del possesso dei prescritti requisiti, la valutazione qualitativa dei progetti ed economica del preventivo verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata dall'Azienda.

La Commissione di valutazione procederà all'apertura dei plichi pervenuti al fine di verificare la completezza della documentazione presentata, il possesso dei requisiti previsti e la valutazione qualitativa dei progetti, applicando i criteri e le formule indicate dal presente Avviso.

La valutazione qualitativa verrà effettuata nel caso di presentazione di due o più progetti di attività.

Nel caso di presentazione di un unico progetto di attività, la Commissione di valutazione effettuerà la verifica della documentazione presentata e del possesso dei requisiti dichiarati.

VALUTAZIONE DI QUALITA'

La valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del **punteggio massimo di 70**.

a) **La presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari**

Il rispetto dello standard formativo regionale dedicato al "Volontario Soccorritore", di cui alla D.G.R. 217-46120 del 23.05.1995 e s.m.i., viene verificato ai fini del convenzionamento. Le OdV sono tenute alla presentazione del Piano formativo annuale ed alla descrizione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato.

La documentazione deve essere presentata da ciascuna OdV in caso di forme di aggregazione tra le OdV.

Valutazione della formazione: corso VS 118 (5 punti)

1 punto per ogni corso completato nei cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118 fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero totale dei corsi delle OdV aggregate, sommando i corsi di ciascuna OdV ed assegnando 1 punto fino ad un massimo di 5 punti).

Valutazione della formazione: corso abilitazione e mantenimento DAE (5 punti)

1 punto per ogni 10% aggiuntivo oltre al 50% dei volontari iscritti all'OdV in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE alla data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di volontari formati delle OdV in aggregazione, mettendo il totale dei volontari formati delle OdV aggregate in rapporto al numero totale delle OdV aggregate – TOTALE DEI VOLONTARI AUTORIZZATI DAE / NUMERO DELLE OdV)

0 punti:	fino al 50%
1 punto:	51%-60%
2 punti:	61%-70%
3 punti:	71%-80%
4 punti:	81%-90%
5 punti:	91%-100%

Valutazione della formazione e degli aggiornamenti: altri corsi attinenti al servizio in oggetto (5 punti)

1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal VS 118 e dal DAE) e di aggiornamento ritenuti attinenti, dall'Azienda convenzionante, al servizio in oggetto svolto negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle OdV aggregate, mettendo il totale dei corsi delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE DEI CORSI / NUMERO DELLE OdV).

Non verranno valutati come corsi attinenti quelli effettuati ex D.lgs. n. 81/2008.

b) La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare

La compagine associativa dell'OdV viene verificata ai fini dell'affidamento del servizio come nel seguito indicato.

- b.1) almeno 7.960 ore/anno prestate dai volontari iscritti all'OdV ed in possesso dei requisiti formativi con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione e secondo le condizioni stabilite dal presente Avviso nel paragrafo dedicato ai requisiti di partecipazione.

L'indisponibilità di ore di volontariato nei limiti del fabbisogno annuo della postazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

L'OdV o l'aggregazione delle stesse dovrà dichiarare, i seguenti dati:

- disponibilità complessiva di ore prestate dai volontari iscritti all'OdV in possesso dei requisiti formativi previsti dagli standard regionali;
- disponibilità di ore prestate per altre attività di trasporto sanitario dai volontari iscritti all'OdV in possesso dei requisiti formativi previsti dagli standard regionali;
- disponibilità di ore prestate per le attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 dai volontari iscritti all'OdV in possesso dei requisiti formativi previsti dallo standard regionale volontario soccorritore 118;
- disponibilità di ore prestate per la singola postazione dai volontari iscritti all'OdV in possesso dei requisiti formativi previsti dallo standard regionale volontario soccorritore 118.

Valutazione della capacità organizzativa (10 punti)

Fino a 10 punti per ore/anno eccedenti il numero minimo previsto dall' art. 3 secondo la tabella di seguito indicata (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di ore di volontariato eccedenti delle OdV aggregate, mettendo il totale delle ore di

volontariato eccedenti delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE ORE DI VOLONTARIATO ECCEDENTI / NUMERO DELLE ODV).

	2 unità
Punti	Ore
0	7.960
1	almeno 8.760
2	almeno 10.512
4	almeno 12.264
6	almeno 14.016
8	almeno 15.768
10	17.520

Valutazione delle risorse di volontariato (10 punti)

Al numero dei volontari dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV, deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti, non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate, sarà conteggiato una sola volta.

L'OdV dovrà presentare l'elenco cartaceo dei volontari formati secondo lo Standard formativo Volontario Soccorritore 118.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- rimessaggio mezzi, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria;
- locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo;
- aule di formazione dedicate;
- ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy;
- spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo.

In caso di aggregazioni tra OdV il punteggio viene assegnato per ogni locale anche se posseduto da una sola OdV. Gli stessi locali disponibili in tutte le OdV aggregate verranno conteggiati una volta sola.

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze (5 punti)

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni autoambulanza disponibile, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A¹ numero ambulanze OdV 1

A² numero ambulanze OdV 2

H¹ numero ore impiegate da OdV 1

H² numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

L'OdV deve produrre un prospetto di tutti i mezzi dichiarati nelle risorse materiali contenente la data di immatricolazione e la classe (es. A, A1...), la targa e la percorrenza chilometrica con data di rilevazione ed eventuale nota, se il mezzo risulta intestato, indicando il titolo di possesso.

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni autoambulanza disponibile (anche in uso in altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), immatricolata come mezzo di soccorso secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, con data di prima immatricolazione negli otto anni precedenti la data di presentazione del progetto e con chilometraggio non oltre i 150.000 km o 250.000 km, rispettivamente, se alimentata a benzina o diesel. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A¹ numero ambulanze OdV 1

A² numero ambulanze OdV 2

H¹ numero ore impiegate da OdV 1

H² numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

L'OdV deve produrre un prospetto di tutti i mezzi dichiarati nelle risorse materiali contenente la data di immatricolazione e la classe (es. A, A1...), la targa e la percorrenza chilometrica con data di rilevazione ed eventuale nota, se il mezzo risulta intestato, indicando il titolo di possesso.

Valutazione sulla capacità di arruolamento delle risorse di volontariato (5 punti)

Valutazione del mantenimento e dell'incremento del numero di volontari negli ultimi cinque anni precedenti l'annualità di svolgimento della selezione, misurata come variazione del numero di volontari al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1/1 del quinto anno precedente quello della selezione:

- 2 punti: mantenimento o incremento fino al 3%
- 3 punti: incremento maggiore del 3% e fino al 6%
- 4 punti: incremento maggiore del 6% e fino al 9%
- 5 punti: incremento maggiore del 9%

In caso di aggregazioni tra OdV, deve essere calcolata la media ponderata delle percentuali d'incremento del numero di Volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

c) La garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate

L'OdV deve aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello inerente il presente avviso, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello inerente il presente avviso.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione a condizione che le singole OdV abbiano svolto dei servizi nei cinque anni precedenti.

Il periodo di convenzionamento inferiore ad 1 anno o lo svolgimento di un numero di servizi inferiore a 1.000, per trasporti sanitari di emergenza ed urgenza di attività nei 5 anni solari precedenti quello inerente il presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza-urgenza extraospedaliera effettuati in convenzione continuativa ed estemporanea negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV, deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE OdV).

Il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi emergenza totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi emergenza dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di costituzione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV, deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

VALUTAZIONE COMPARATIVA/ECONOMICA

Terminata la fase di valutazione qualitativa dei Progetti presentati, la Commissione di valutazione procederà all'apertura delle rispettive buste contenenti i preventivi certificati e sottoscritti dai Revisori Legali iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF.

La Commissione di valutazione procederà alla valutazione del preventivo presentato rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. Progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. Progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri progetti;
3. Unico progetto presentato.

STANDARD DI RIFERIMENTO

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing/Noleggio a lungo termine	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 85.000 oltre IVA).
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Nei limiti previsti dall'art. 3 relativi alle ore di personale volontario

Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS, Misericordie e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'OdV o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'OdV sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo. (es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n. pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 21.250,00)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 10.625,00)

La Commissione di valutazione, qualora rilevi che i preventivi valutati non siano congrui, provvederà a ricondurli nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Per i progetti individuati ai punti 2) e 3), la Commissione di valutazione non procederà ad attribuzione di punteggio per la valutazione economica e procederà con l'individuazione dell'OdV assegnataria del servizio.

Per i progetti di cui al punto 1), la Commissione di valutazione provvederà alla valutazione economica dei preventivi, assegnando fino ad un massimo di 30 punti, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

ASSEGNAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Commissione procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni (valutazione qualitativa + valutazione economica).

In caso di parità di punteggio, dato dalla somma delle due valutazioni, prevarrà il Progetto che otterrà il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa.

La Commissione di valutazione redigerà apposito verbale nel quale darà evidenza delle valutazioni effettuate.

INFORMAZIONI /CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio Avv. Lorenzo Giudice.

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti all'indirizzo PEC protocollo@pec.aou.no.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PRIVACY

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'AOU Maggiore della Carità di Novara è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'AOU Maggiore della Carità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

Nomina Responsabile per il trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016

L'OdV assegnataria della Convenzione, in forma singola o in aggregazione, sarà nominata Responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 REG UE 2016/679 attraverso sottoscrizione di apposita Lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno (Allegato n. 4).

DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'invio da parte dell'OdV della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l'AOU di Novara all'affidamento della Convenzione.

La presentazione del Progetto implica, per le Associazioni partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente avviso.

La partecipazione alla selezione vincola l'OdV assegnataria all'accettazione della convenzione per l'affidamento del servizio di cui al presente avviso (Allegato n. 5).

L'AOU di Novara si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, di non procedere alla stipula della convenzione senza che le OdV possano pretendere indennizzi, rimborsi o risarcimenti di qualsiasi natura.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia all'Accordo regionale approvato con D.G.R. n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024, al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia.

ALLEGATI

Allegato n. 1: domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Allegato n. 2: schema di progetto descrittivo di gestione;

Allegato n. 3: preventivo dei costi;

Allegato n. 4: lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno ai sensi dell'art 28 REG UE n. 2016/679;

Allegato n. 5: bozza di convenzione tra AOU Maggiore della Carità di Novara e l'ODV per i servizi di trasporto sanitario di emergenza neonatale;

Allegato n. 6: Protocollo vigente di esecuzione dei trasporti di Emergenza Neonatale;

Allegato n. 7: Progetto Operativo per l'organizzazione del Servizio di Trasporto per l'Emergenza Neonatale (STEN).

Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria
Maggiore della Carità di Novara
Corso Mazzini n. 18
28100 Novara

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato delle attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale - anno 2025 –
Deliberazione AOU Novara n. _____ del _____

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a il residente a
via
in qualità di
dell'Organizzazione di Volontariato.....
PEC.....
email.....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all'oggetto (*selezionare l'opzione desiderata*)

- in forma singola
- in forma aggregata con.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,

***DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:

Di avere la qualità di Legale Rappresentante della seguente Organizzazione di Volontariato:

.....
con sede legale
Codice fiscale.....
Partita IVA.....
con sede operativa principale in
con provvedimento di autorizzazione n. del
con sede operativa secondaria
con provvedimento di autorizzazione n. del

- ✓ di essere in possesso dell'iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n.117/2017, e ss.mm.ii, n.....del, ovvero di essere già iscritta ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale del Volontariato n.....del e coinvolta nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del CTS;
- ✓ di essere in possesso di autorizzazione Regionale al trasporto degli infermi ai sensi del L.R.42/92 – con autorizzazione n.del
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento art. 56 comma 3 del Codice del Terzo Settore;

✓ che i soggetti che ricoprono cariche elettive nell'OdV sono:

.....
.....
.....

- ✓ di allegare alla presente le dichiarazioni dei suddetti soggetti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile;
- ✓ che il personale dipendente con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato, non presta la propria attività volontaria come Volontario ai sensi dell'art. 2 c. 4. DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ che il personale ad eccezione di quello Volontario e dei giovani in servizio civile, è assunto con regolare contratto previsto dal CCNL..... (ANPAS, Misericordia e CRI) di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari;
- ✓ (in caso di aggregazione) di aver costituito con atto pubblicodel una Associazione Temporanea di scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'All. A della DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ (in caso di aggregazione) di impegnarsi a costituire entro la sottoscrizione della Convenzione di cui all'Avviso di cui alla Deliberazione n _____ del _____, una Associazione Temporanea di scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3 dell'All. A della DGR n. 9-8080 del 15.01.2024;
- ✓ che l'OdV ha adottato il Codice Etico /altra documentazione contenente principi etici regole comportamentali procedure responsabili e trasparenti di gestione dell'ODV e che provvede ad informare dei contenuti coloro che operano a qualsiasi titolo con l'OdV stessa;

Data.....

** Firma leggibile del dichiarante.....

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:

Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e al Reg. UE 2016/679 dall'AOU Maggiore della Carità di Novara esclusivamente ai fini del presente procedimento.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'AOU di Novara, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art 15 e ss. del Regolamento).

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento all'indirizzo PEC: protocollo@pec.aou.no.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'AOU di Novara è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

* In caso di partecipazione di Organizzazione di Volontariato in forma aggregata, le dichiarazioni sostitutive ALL.1 dovranno essere rese da ciascuna Organizzazione di volontariato interessata.

** Allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

MODELLO DICHIARAZIONI
EX ART. 94 e 95 DEL D.LGS 36/2023 e ART. 2382 C.C.

(da compilare a cura di ogni persona che ricopre cariche elettive nell'OdV)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a il residente a
via
in possesso del documento in corso di validità ⁽¹⁾ n.
in qualità di ⁽²⁾
dell'Organizzazione di Volontariato.....
PEC..... TEL.....

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

DICHIARA

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ovvero che nei propri confronti e, nei limiti di quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26.07.1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. 94 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **94** comma **5** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

a) operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato Articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non trovarsi nelle cause di esclusione automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **94** comma **6** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (cfr. Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

di non trovarsi nelle cause di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **95** comma **1** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:

a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- d) rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
- di non trovarsi nelle cause di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura elencante nell'art. **95** comma **2** del D. Lgs. 36/2023, ovvero:
- non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al d.lgs.36/2023);

DICHIARA

Altresì

- l'inesistenza in capo al sottoscritto delle cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di amministratore previste dall'articolo **2382** del Codice Civile⁽³⁾.

Luogo e data _____

Firma leggibile del dichiarante _____

(1) Allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000

(2) **Soggetti che ricoprono cariche elettive nell'OdV.** (es. il Presidente/ Vicepresidente del Consiglio Direttivo e Consiglieri).

(3) **Art. 2382 C.C. _Cause di ineleggibilità e di decadenza.** Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**SCHEMA DI PROGETTO DESCRITTIVO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA NEONATALE
ANNO 2025**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
 nato/a a il
 residente a via
 in qualità di
 dell'Organizzazione di Volontariato.....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/200, ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, **ai fini della partecipazione alla selezione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara n. del.....**

DICHIARA

a) Risorse di volontariato totali

Numero dei volontari totali dell'Organizzazione di Volontariato alla data di presentazione del Progetto. NOTE: - <i>in caso di aggregazione di più OdV è necessario indicare per ogni volontario il nominativo dell'OdV a cui è iscritto (anche più di una)</i> - <i>unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, formazione posseduta.</i>	
--	--

b) Risorse di volontariato formate

Numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'OdV alla data di presentazione del Progetto. NOTE: - <i>in caso di aggregazione di più OdV è necessario indicare per ogni volontario il nominativo dell'OdV a cui è iscritto (anche più di una).</i> - <i>unitamente al numero dei volontari dovrà essere presentato un elenco nominativo relativo ai volontari conteggiati nei numeri di cui sopra contenente nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, formazione posseduta.</i>	
---	--

c) - Risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV

Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria	SI/NO
Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo	SI/NO
Aule di formazione dedicate	SI/NO
Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy	SI/NO
Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo	SI/NO

d) - Risorse materiali: autoambulanze

<p>Numero ambulanze disponibili immatricolate come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo normative vigenti, in possesso di idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione progetto.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>unitamente al numero dei mezzi, allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo</i>	
--	--

e) - Risorse materiali: autoambulanze disponibili per la Convenzione

<p>Numero ambulanze, disponibili immatricolate come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>unitamente al numero dei mezzi, allegare copia della carta di circolazione di ogni mezzo</i>	
---	--

f) - Esperienza maturata: servizi totali

<p>Numero servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>in caso di aggregazione di più OdV, è necessario indicare per ogni OdV il n° totale dei servizi.</i>	
---	--

g) - Esperienza maturata: servizi in Convenzione

Numero servizi svolti per convenzioni di trasporto sanitario di emergenza neonatale negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. NOTE: - <i>in caso di aggregazione di più OdV, è necessario indicare per ogni OdV il n° totale dei servizi effettuati in Convenzione.</i>	
--	--

h) - Esperienza maturata: anni di costituzione

Anno di costituzione. NOTE: - <i>in caso di aggregazione di più OdV, è necessario indicare l'anno di costituzione di ogni OdV aggregata.</i>	
--	--

i) di accettare tutte le clausole, norme e condizioni contenute nell'Avviso di selezione per l'affidamento delle attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale;

l) di impegnarsi a sottoscrivere la Convenzione di cui all'Avviso di selezione approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Maggiore della Carità n. _____ del _____;

m) di aver preso visione delle procedure aziendali previste per l'esecuzione di trasporti sanitari di emergenza neonatale di cui agli allegati 6) e 7) e di impegnarsi ad osservarle nell'espletamento delle attività previste dall'avviso di selezione.

Data

Firma leggibile del dichiarante _____

* allegare copia del Documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

<p><u>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679:</u></p> <p>Dichiara in ultimo di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati, in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. e del Reg. UE 2016/679 dall'AOU di Novara esclusivamente ai fini del presente procedimento.</p> <p>I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'AOU di Novara, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e ss. del Regolamento).</p> <p>Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento all'indirizzo PEC: protocollo@pec.aou.no.it.</p> <p>Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'AOU di Novara è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it.</p> <p>In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.</p> <p>Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).</p>

Associazione	
	Dal 01.01.2025 al 31.12.2025
	CONVENZIONE
	PREVENTIVO
n. volontari totali iscritti all'associazione come da registro	
totale ore effettuate dai volontari per la convenzione	
n. volontari in servizio per la convenzione	
n. volontari servizio civile naz.le in servizio per la convenzione	
n. dipendenti dell'associazione come da libro unico	
n. dipendenti autisti/barellieri in servizio per la convenzione	
n. ore contrattuali dipendenti autisti/barellieri	
n. ore svolte dai dipendenti autisti/barellieri per la convenzione	
numero dipendenti coordinatori tecnici in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti coordinatori tecnici	
n. ore ripartite per i dipendenti coordinatori tecnici per la convenzione	
numero dipendenti addetti alla logistica in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti addetti alla logistica	
n. ore ripartite per i dipendenti addetti alla logistica per la convenzione	
numero impiegati amministrativi in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti impiegati amministrativi	
n. ore ripartite per i dipendenti impiegati amministrativi per la convenzione	
numero dipendenti coordinatori amministrativi in servizio per l'associazione	
n. ore contrattuali dipendenti coordinatori amministrativi in servizio	
n. ore ripartite per i dipendenti coordinatori amministrativi per la convenzione (stima)	
totale km. percorsi nell'anno dall'associazione	
totale km. percorsi nell'anno per la convenzione	
totale servizi svolti nell'anno dall'associazione	
totale servizi svolti nell'anno per la convenzione	
mq. locali sede associazione	
mq. Locali sede dedicati alla postazione (se presso sede)	
mq. locali ricovero mezzi e magazzini	
mq. locali ricovero mezzi e magazzini dedicati alla postazione	
<p>N.B. Per l'indicazione del numero di personale dipendente, in caso di contratto part time, inserire i decimali calcolati sulle ore del contratto. Es. part time a 19 ore (su 38 del contratto a tempo pieno) = 0,5</p>	

RIEPILOGO		
		PREVENTIVO
1	Automezzi	
1:01	leasing	
1:02	assicurazione	
1:03	manutenzione ordinaria	
1:04	manutenzione straordinaria	
1:05	pulizia e disinfezione mezzi	
1:06	carburante	
1:07	interessi passivi da finanziamento	
1:08	pratiche auto (beni strumentali)	

2	Attrezzatura Sanitaria	
2:01	manutenzione attrezzatura sanitaria	
2:02	leasing attrezzatura sanitaria	

3	Telecomunicazioni	
3:01	manutenzione apparati radio	
3:02	montaggio/smontaggio radio 118	
3:03	canone ponte radio	

4	Costi gestione struttura	
4:01	locazione	
4:02	riscaldamento	
4:03	pulizia e disinfezione sede	
4:04	spese condominiali	
4:05	utenze (altre o generiche) a consuntivo in dettaglio	
4:06	manutenzione ordinaria sede	
4:07	assicurazione	
4:08	imposte e tasse inerenti la sede	
4:09	gas	
4:10	utenze telefoniche	
4:11	energia elettrica	
4:12	acqua	

5	Costo del personale	
5:01	personale dipendente dall'associazione (autisti e barellieri)	
5:02	personale dipendente dell'associazione (coord. tecnici)	
5:03	personale dipendente dell'associazione (pulizia e disinfezione)	
5:04	personale dipendente dell'associazione (logistica)	
5:05	personale dipendente dell'associazione (amministrativo)	
5:06	personale dipendente dell'associazione (coord. amministrativi)	

5:07	volontari spese pasti	
5:08	volontari rimborso spese (avvicendamento)	
5:09	volontari assicurazioni	
5:10	formazione allegati A + DAE	
5:11	formazione trasporto infermi SARA	
5:12	servizio civile naz.le quota annua	
5:13	divise personale dell'Associazione	

6	<i>Materiale sanitario di consumo</i>	
6:01	materiale sanitario di consumo	
6:02	ossigeno	

7	<i>Costi amministrativi</i>	
7:01	spese postali	
7:02	imposte e tasse	
7:03	sconti e abbuoni passivi	
7:04	cancelleria	
7:05	canoni manutenzione vari (specificare)	
7:06	emolumenti revisori dei conti	
7:07	consulenze (specificare)	

8	<i>Quote di ammortamento</i>	
8:01	automezzi	
8:02	arredamenti	
8:03	macchine d'ufficio	
8:04	impianti radio	
8:05	attrezzature ambulanze	
8:06	hardware	
8:07	software	
8:08	fabbricati e capannoni	
8:09	costi pluriennali ristrutturazione sede	

9	<i>Beni strumentali inferiori a 516,00 euro</i>	
9:01	Beni strumentali inferiori a 516,00 euro	

10	<i>Altri costi</i>	
10:01	oneri bancari e interessi (se concordati)	

TOTALE		€ 0,00
---------------	--	---------------



LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di di Novara, con sede in Corso Mazzini, n. 18 – 28100 Novara, Tel. 0321 3731, protocollo@pec.aou.no.it, sito web: <http://www.maggioreosp.novara.it>, P.I./Cod. Fisc. 01521330033, in persona del **Direttore Generale** in qualità di

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- VISTO il Regolamento UE 2016/679, ad oggetto: “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, di seguito GDPR;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
 2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.
- VISTO la convenzione principale riguardante il **servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale**

RICORRE

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili alla convenzione principale all'OdV _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelta altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV _____ con sede legale in _____, n. ____ - _____, cap _____ (____), Tel.: _____ - _____, fax: _____, e-mail: _____, P.E.C.: _____ è pertanto designata Responsabile del



trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla convenzione principale e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di settore.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento, *delle banche dati individuate e di quelle che in futuro verranno affidate*, sono esplicitate nell'Allegato 1.

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nella convenzione sottoscritta tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.



Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo, indicato dal Titolare in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte nell'Allegato 2 (MTO) alla presente lettera.

COMPROVA DELLA CONFORMITA'

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.



NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento allegato, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire



informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno della convenzione e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge;
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento;
- il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare;
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti;
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare;
- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili;
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza;
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili;
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR;
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal



- D.Lgs 82/2005 e norme AGID e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID) - Prescrizioni per fornitori”;
 - il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
 - il Responsabile si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);
 - se il Responsabile esercita funzioni di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.”, deve essere compilato e sottoscritto il modello “Amministratore di sistema”.

Il Responsabile, per l’esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l’elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679: qualora questa attività dovesse essere messa in atto, dovranno essere garantite da parte dell’OdV _____, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Eventuali ulteriori allegati alla presente Nomina, valgono esclusivamente per le parti non in contrasto



con quanto dichiarato nella presente.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata della convenzione. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento

Data

Il Responsabile del trattamento



Allegato 1

Organizzazione di Volontariato _____

Responsabile/Altro responsabile _____

Riferimento:

- convenzione principale riguardante il servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale

Data inizio convenzione: 01/01/2025

Data fine convenzione: 31/12/2025

PARTE I - SERVIZI

I servizi svolti dall'OdV _____ ai sensi della Convenzione Principale sono:

- a) trasporto sanitario di emergenza neonatale.

PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

Descrizione del trattamento	Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali	Finalità del trattamento	Durata del trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati
.....	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione	Come da convenzione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____



Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità
di Novara

SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18
28100 Novara - Tel. 0321.3731
www.maggioreosp.novara.it

Cod. Fiscale - Part. IVA: 01521330033

.....	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione	Come da convenzione	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____
-------	---	-------	--------------------------------	---	---



Allegato A

Organizzazione di Volontariato _____

Responsabile/Altro responsabile _____

Riferimento:

- convenzione principale riguardante il servizio di trasporto sanitario di emergenza neonatale.

Data inizio convenzione: 01/01/2025

Data fine convenzione: 31/12/2025

	Cognome	Nome	email	numero di telefono
Riferimento commerciale				
Riferimento progetto				
Riferimento tecnico				
Riferimento sistemistico/network (per eventuale VPN):				



Amministratori di sistema/ Operatori Incaricati

COGNOME	NOME	C.F.	email	Amministratore di sistema/ Operatore (*)	AMBITO DI TRATTAMENTO (**)	FUNZIONI (**)

(* specificare se si tratta di Amministratore di sistema oppure di Operatore Incaricato che svolge funzioni di base attraverso applicativi AOU Novara o del Fornitore)

(**) compilare utilizzando la tabella “Legenda” alla pagina seguente

DATA_____

FIRMA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità
di Novara

SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18
28100 Novara - Tel. 0321.3731
www.maggioreosp.novara.it

Cod. Fiscale - Part. IVA: 01521330033

Legenda

Ambito di trattamento	Tipologia funzione
A. Sistema Sanitario Ospedaliero	1. Utilizzo VPN
B. Sistema Amministrativo	2. Gestione base dati
C. Personal Computer	3. Gestione sistemi operativi
D. Sistemi Server e infrastruttura rete	4. Amministratore rete
	5. Gestione sistema autenticazione
	6. Gestione copie di sicurezza
	7. Manutenzione Hardware
	8. Manutenzione software



Allegato 2 bis - MTO

ULTERIORI MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

**L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DEVE DESCRIVERE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
ATTIVATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

IL TESTO INSERITO È DI ESEMPIO E DEVE ESSERE CONTESTUALIZZATO SULLA BASE DEL SERVIZIO OFFERTO

- Gestione servizio di trasporto di emergenza neonatale

1. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi

a. Controllo degli accessi al sistema

Il sistema informativo aziendale prevede una procedura di autenticazione sulla base di una politica di autorizzazione strutturata su più livelli con assegnazione di password personalizzate, soggette a modifica periodica, screen saver automatici protetti da password in caso di inattività, antivirus aggiornati periodicamente e regolarmente.

b. Controllo degli accessi ai dati

Gli accessi ai dati personali di cui dispone la Società sono limitati, in virtù dei principi di minimizzazione e necessità, con la previsione di una politica di autorizzazioni strutturata su più livelli (ruolo, mansione, etc.).

c. Controllo della trasmissione dei dati

I dati personali conservati sono comunicati principalmente attraverso strumenti elettronici (mail, PEC) protetti da reti chiuse e procedure di cifratura dei dati, con livelli di sicurezza proporzionati alla categoria di dati trasmessi. Qualora abbia luogo un trasporto fisico, sono attuate procedure di tracciamento, nonché di prevenzione di eventuali accessi non autorizzati ai dati o perdita dei dati stessi.

2. Disponibilità e accesso ai dati personali nell'eventualità di un incidente

I dati sono archiviati su storage locale e su sistema di "conservazione a norma del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005".

3. Procedure di backup, etc.

Procedura di backup full iniziale e giornaliera del database.

4. Procedure di controllo per garantire la sicurezza dei trattamenti

Backup del database con controllo consistenza del backup automatico.

5. Misure del personale

Il personale autorizzato all'accesso ai dati personali è adeguatamente formato al fine di garantire un trattamento conforme alla normativa privacy vigente ed aderente alle istruzioni del cliente.

ALLEGATO N. 5

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA NEONATALE PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata A.O.U.) codice fiscale 01521330033 con sede in Novara. C.so Mazzini, 18 nella persona del Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio, avv. Lorenzo Giudice, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

OdV _____ P.I./CF _____ con sede in _____, nella persona del suo Presidente sig. _____ domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa OdV.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. del Piemonte n° 3-6466, adottata in data 23.7.2007, è stato approvato un protocollo di istituzione della rete di assistenza intensiva neonatale;
- ogni punto della rete ha un bacino teorico di riferimento determinato su base di area funzionale sovrazonale e pertanto all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara fanno capo le aziende regionali ASL NO di Novara, ASL VC di Vercelli, ASL BI di Biella ed ASL VCO di Omegna;
- l'equipe di terapia intensiva neonatale, costituita da un medico neonatologo ed un infermiere professionale, deve garantire la funzione di assistenza intensiva durante il trasporto così detto "assistito" per permettere di ridurre al minimo i rischi aggiuntivi legati al trasferimento e di anticipare nel tempo gli accertamenti e le terapie intensive di cui il piccolo abbisogna;
- con DGR 9-8080 del 15 gennaio 2024 recante all'oggetto "Approvazione, per il periodo 2024/2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure." la Regione Piemonte approvava i nuovi schemi degli Accordi per il periodo 2024/2026, per la regolamentazione dei trasporti sanitari di emergenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'OdV si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. n. 9-8080 del 15 gennaio 2024, secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale con l'utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui l'OdV dispone.

ART. 2

L'OdV si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale svolgendo i servizi richiesti dalla S.C. Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale verrà garantita sul territorio di competenza, con la seguente postazione:

n. 1 M.S.A. (Mezzo di Soccorso Avanzato) in forma continuativa h 24 e con i mezzi di soccorso in stazionamento presso la sede di _____

ART. 4

L'OdV si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali rispondenti alle vigenti normative nazionali, regionali ed ai protocolli operativi di esecuzione dei trasporti di emergenza neonatale approvati dall'Azienda in sede di emissione dell'avviso di selezione per il trasporto sanitario di emergenza neonatale.

ART. 5

L'OdV dovrà assicurare la presenza di Soccorritori, Volontari e/o dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario dell'OdV e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dall'OdV per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale vigente.

Il numero di Soccorritori dell'OdV a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L'OdV potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla Centrale Operativa 118 del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

L'OdV si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale.

L'OdV dovrà assicurare che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'assunzione di cariche, anche elettive, da parte di personale sanitario e non, dipendente o convenzionato del SSR, che svolge attività nell'ambito del servizio di emergenza 118 nel territorio di riferimento della convenzione.

L'A.O.U., ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, riceve dai propri dipendenti la comunicazione di adesione o appartenenza alle Associazioni che operano in ambito assistenziale o socio-assistenziale. In relazione a tale comunicazione l'A.O.U. verifica che i propri dipendenti non intervengano nella trattazione di pratiche relative ad associazioni di cui sono membri.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza, l'A.O.U. in qualità di titolare del trattamento dei dati, nominerà l'OdV Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento Europeo. A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'OdV si impegna ad accettare la designazione a Responsabile ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE, da parte dell'A.O.U., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'OdV nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 7

L'A.O.U. mette a disposizione sul mezzo di soccorso avanzato per il trasporto sanitario di emergenza neonatale il personale infermieristico e/o medico abilitato.

ART. 8

L'OdV si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsto, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

ART. 9

L'OdV deve utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.O.U. riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'Accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato dovranno essere effettuate con un mezzo con caratteristiche previste dall'Accordo Quadro vigente, che non deve essere mantenuto in stand by ma utilizzato per tutte le altre attività svolte dall'OdV.

ART. 10

Per i casi di inoperatività dei mezzi, le parti faranno riferimento alle condizioni, modi e termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente.

In tutti i casi di inoperatività del mezzo e la relativa sostituzione, l'OdV deve darne comunicazione alla S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, con evidenza della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

ART. 11

L'A.O.U. riconosce all'OdV, a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza neonatale in forma continuativa per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- € _____ (euro _____) per la postazione h 24 di Novara.

Gli importi di cui sopra verranno erogati in rate mensili posticipate, con pagamento entro 60 giorni dalla data ricevimento documento contabile.

Eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio nei termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente, saranno valorizzati successivamente alla presentazione del consuntivo.

Il pagamento dei documenti contabili emessi dall'OdV avverrà al netto del valore dei bolli esposti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'Accordo Quadro Regionale di riferimento. L'OdV si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.O.U. a seguito della verifica sul consuntivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte dell'OdV nel termine perentorio di 30 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall'A.O.U.

ART. 12

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 l'OdV è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. L'OdV esonera l'A.O.U. da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

ART. 13

L'A.O.U., qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

ART. 14

L'A.O.U. provvede esclusivamente alla fornitura del materiale sanitario di consumo per il mezzo di soccorso avanzato.

L'OdV deve provvedere direttamente all'approvvigionamento dell'ossigeno medicale per tutti i mezzi di soccorso in convenzione.

L'OdV è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.O.U. oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 15

L'OdV si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.O.U. non potrà avanzare nei confronti dell'OdV richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'OdV stessa.

ART. 16

L'OdV assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando il proprio emblema, tutelato all'Art. 1 comma 1 Legge 740 del 30/06/1912, riprodotto secondo la propria normativa.

ART. 17

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 e/o 7 della presente convenzione da parte dell'OdV comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta alla controparte notificata a mezzo P.E.C.

ART. 18

L'OdV è soggetta alle attività di vigilanza e controllo da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

L'A.O.U., tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia all'OdV. Quest'ultima, dal ricevimento della contestazione, avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e, qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'Art. 14 dell'Accordo Quadro Regionale.

ART. 19

La presente convenzione decorre dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni a mezzo P.E.C.

ART. 20

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente e dell'Accordo Quadro Regionale approvato con D.G.R. n. 9-8080 del 15.01.2024.

ART. 21

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 8 L. 7.12.2000 n. 383, viene redatta in carta semplice così come evidenziato nella tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i., e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 33 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto.

Novara, _____

Il Presidente

dell'OdV

Sig. _____

Il Direttore

S.C. Ufficio Legale, Affari
Generali e Patrimonio
dell'A.O.U. Maggiore della
Carità di Novara

Avv. Lorenzo Giudice

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITÀ"
NOVARA
C.so Mazzini, 18



Università Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Clinica Pediatrica - Novara

Direttore: prof.ssa Ivana Rabbone

SEZIONE NEONATALE

Neonatologia - Nido tel.: 0321/373670

Unità di Terapia Intensiva Neonatale tel.: 0321/373463

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI DI EMERGENZA NEONATALE

Il presente protocollo intende regolamentare i trasporti di emergenza neonatale che possono essere richiesti, nell'ambito della rete ospedaliera di quadrante, per i neonati prematuri o nati a termine critici che necessitano di ricovero presso una Terapia Intensiva Neonatale.

La Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara, partecipando al progetto regionale di trasporto di emergenza sanitaria neonatale, intende fornire, con il presente documento, un **percorso organizzativo dei trasporti di emergenza neonatale**.

1. Il trasferimento deve essere concordato tra il personale qualificato della Terapia Intensiva Neonatale di Novara ed i pediatri dei punti nascita del Quadrante

2. Il medico di guardia della Terapia Intensiva Neonatale, dopo aver fornito alcune indicazioni sulla gestione del paziente, provvederà a chiamare il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, che, a sua volta, provvederà all'allertamento dell'associazione ed alla pianificazione del trasporto. Il mezzo attrezzato per tale tipologia di trasporto secondo quanto indicato nel presente protocollo dovrà essere in Terapia Intensiva Neonatale entro trenta-quarantacinque minuti dalla chiamata in modo da permettere la partenza all'intera equipe.

3. In caso di mancanza di posti letto presso la Terapia Intensiva Neonatale di Novara sarà cura del personale della stessa provvedere alla ricerca di posti letto presso le Terapie Intensive Neonatali Piemontesi ed il successivo trasporto del piccolo paziente presso la sede scelta.

Il mezzo dedicato al trasporto di emergenza neonatale dovrà essere così equipaggiato:

Il mezzo dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20.11.1997 n° 487

Attrezzature e presidi sanitari indispensabili

- Aspiratore secreti elettrico, portatile o centralizzato dotato di manometro per la regolazione della pressione di aspirazione, vaso di raccolta e presa ad innesto rapido
- Monitor portatile multiparametrico funzionante a rete e a batteria, dotato di ampio display (ecg, resp, spo2 pa)
- Defibrillatore bifasico semiautomatico/manuale dotato di piastre neonatali
- Sistema a due prese per erogazione ossigeno con flussometro e manometri
- Cinghie per ancoraggio trasporto neonato in culla (minimo due)
- Dispositivi reggi flebo

Impianti speciali


- N° 5 prese elettriche di tipo shuko
- N° 3 prese elettriche di tipo ripasso
- N° 1 bombola di aria compressa, con scorta di almeno 150 atm alla partenza con attacco AFNO
- N° 1 bombola di aria compressa di scorta in sede
- N° 1 impianto di distribuzione ossigeno dotato di scambiatore automatico bombola piena/vuota di tipo meccanico con attacco compatibile a quello installato sulle apparecchiature in uso presso la Terapia Intensiva Neonatale
- N° 2 erogatori di ossigeno con flussometro umidificatore, con regolazione flusso 0-15 l/min.
- N° 1 punto di collegamento elettrico per termoculla
- N° 1 supporto per barella conforme alle termoculle presenti
- N° 1 invertitore di corrente 120/220 V. ad autoesclusione elettronica, pot. minima erogata 1100 W
- N° 1 batteria supplementare almeno 105 A/h con partitore di potenza

Le forniture di bombole ad aria compressa sarà a carico della S.C. Farmacia dell'A.O.U., la manutenzione delle bombole e dei loro accessori sarà a carico della S.C. Tecnico Economale dell'A.O.U..

Al fine di fornire maggiori chiarimenti si specifica che le incubatrici da trasporto sono in dotazione al reparto di Terapia Intensiva Neonatale (Burke Burke Atom V 808 e Air Shield TI 500 Globe Trotter) e dispongono di monitor multi parametrico, aspiratore, ventilatore meccanico con bombole e pompe infusionali, sistema di fissaggio del neonato alla culla. A tal fine si allega certificazione di presa visione che dovrà essere sottoscritta e restituita all'Azienda Ospedaliera con il preventivo economico.

La manutenzione di detti presidi è a carico dell'Azienda Ospedaliera così come i controlli periodici.

Lo zaino di emergenza, contenente il materiale ed i presidi atti alla cura del paziente, è disponibile presso la Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera. Il contenuto dello stesso è periodicamente controllato dal personale della Terapia Intensiva Neonatale mediante compilazione e verifica di apposita check-list.



COMITATO DI COORDINAMENTO DELL'AFS2

*Sede: A.O.U. "Maggiore della Carità"
di Novara
☎ 0321-3733282*

Novara, 11 dicembre 2008

PROGETTO OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'EMERGENZA NEONATALE (STEN)

A far data dal 9 febbraio 2009 la Terapia Intensiva Neonatale dell' A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara prenderà in carico l'organizzazione e la gestione di un Servizio di Trasporto interospedaliero per i neonati prematuri o nati a termine critici.

Si specifica a questo proposito che il Trasporto in Utero rappresenta la scelta primaria da attuare tutte le volte che si preveda un parto a rischio e tale soluzione va sempre privilegiata e potenziata, in quanto è ben noto a tutti come la prognosi degli inborn sia di gran lunga migliore rispetto a quella degli outborn. Tale impostazione è comunque già da alcuni anni condivisa dai reparti di Ostetricia ed usualmente viene messa in atto quando si preannuncia una nascita pretermine.

Verranno inviati a ogni Centro la Scheda di Trasporto, la cui prima parte (riguardante la gravidanza e il parto) verrà compilata dai Centri invianti, e il Modulo per il Consenso informato da far firmare ai genitori.

L'afferenza dai Punti Nascita di I° e II° livello al Centro di III° livello (TIN) viene organizzata all'interno del bacino d'utenza predefinito.

Bacino d'utenza

Il bacino della TIN dell'Ospedale Maggiore della Carità include: Vercelli, Biella, Borgomanero, Verbania, Domodossola, Borgosesia

Può venire incluso se lo richiede anche il Punto Nascita di Aosta

In caso di mancanza di posti letto nella TIN di Novara l'equipe dello STEN provvederà al trasporto del neonato nelle TIN di Alessandria, Torino, Cuneo secondo disponibilità; i neonati con necessità di Cardiochirurgia e di Neurochirurgia verranno trasportati in tutti i casi all'OIRM di Torino.

Criteri di riferimento per il trasferimento di un neonato con il Servizio STEN

I criteri sono dettagliati nell'apposito protocollo sul trasporto, con riferimento alla legge nazionale DM 24 aprile 2000, Progetto Obiettivo Materno Infantile, e sono:

-tutti i neonati di EG <32 settimane o di peso <1500gr

-tutti i neonati che necessitano di Terapia Intensiva o Subintensiva

I neonati (0-30 giorni di vita) che presentano caratteristiche di emergenza/urgenza secondo la valutazione dello specialista del Punto Nascita che ha in carico il paziente, utilizzeranno il trasporto STEN, mentre per quelli con situazioni cliniche stabili il trasporto è a carico del reparto inviante.

Modalità di allertamento

-le modalità di allertamento avverranno su chiamata telefonica diretta da parte dei richiedenti alla TIN di Novara (tel 03213733100 dedicato)

-la chiamata del Centro inviante deve sempre essere effettuata a parto avvenuto: infatti negli incontri regionali dei referenti della Rete Regionale STEN è stato precisato che lo STEN interviene a nascita avvenuta per non rischiare di attivare inutilmente l'equipe, e per evitare che mentre questa è impegnata nell'attesa di un parto, un altro centro ne richieda contemporaneamente l'intervento.

-non verrà richiesto l'intervento dello STEN per neonati di peso <400 grammi o di età gestazionale <24 settimane.

-il neonatologo di guardia nella TIN dell'AOU di Novara dopo aver provveduto a fornire alcune indicazioni sulla gestione del paziente in attesa dell'equipe di trasporto, provvederà a chiamare il collega reperibile e ad allertare l'ambulanza del 118

-in caso di mancanza di posto letto il neonatologo della TIN dell'AOU di Novara dovrà ricercare la disponibilità presso altre TIN del Piemonte, iniziando la ricerca dal Centro più vicino

Tempi di attivazione

La partenza dell'equipe dovrà essere garantita nei tempi previsti per la pronta disponibilità (30-45 minuti dalla chiamata)

Composizione dell'equipe di trasporto

La composizione dell'equipe di trasporto prevede: 1 neonatologo e 1 infermiera esperti in Rianimazione neonatale, 1 specializzando in Pediatria (quando possibile),

Rianimazione primaria e stabilizzazione

La rianimazione in Sala Parto e la stabilizzazione del neonato critico in attesa dell'arrivo dello STEN sono di competenza del pediatra e dell'anestesista del centro dove avviene la nascita

Il centro di riferimento di III° livello provvederà all'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori dei Punti Nascita del proprio bacino d'utenza sviluppando un programma di incontri per la stabilizzazione del neonato critico.

Preso in carico del neonato

All'arrivo il neonatologo dello STEN in collaborazione con gli operatori del Punto Nascita attuerà le procedure assistenziali necessarie per il neonato, qualora ne ravveda la necessità, prima di effettuare il trasporto

Appena possibile si dovrà procedere al trasferimento della mamma nello stesso presidio ospedaliero (Reparto di Ostetricia compatibilmente con i posti letto disponibili)

Rapporti con il 118

Sarà responsabilità del Neonatologo dell'AOU di Novara verificare preventivamente che i mezzi disponibili siano idonei per il trasporto dei neonati. Egli fornirà anche una Check list dei presidi e dei farmaci necessari.

La manutenzione periodica, l'approvvigionamento dei gas e tutta la componente organizzativa sono a carico del 118.

In caso di trasporti multipli contemporanei la TIN responsabile dovrà vagliare il grado di emergenza e comunicarlo ai Punti Nascita richiedenti: potrà eseguire i trasporti uno dopo l'altro o, in caso di emergenza elevata per ambedue le richieste, attivare lo STEN dell'area più vicina

Back transport

Il neonato ricoverato in TIN, superata la fase critica, può venire inviato ad un Centro di II° livello che sia vicino alla residenza della famiglia per concludere la degenza. Questo trasporto non è un'emergenza e quindi è a carico del Centro di provenienza o di quello che accoglie il neonato.

<i>IL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara</i>	<i>Dr. Claudio Macchi</i>
<i>IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella</i>	<i>Dr. Pier Oreste Brusori</i>
<i>IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara</i>	<i>Dr. Mario Minola</i>
<i>IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola</i>	<i>Dr. Ezio Robotti</i>
<i>IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli</i>	<i>Dr. Vittorio Brignoglio</i>